

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

E

ORGANIZZAZIONE NON GOVERNATIVA

CONVENZIONE

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO : RIATTIVAZIONE DI EMERGENZA DELLA
FUNZIONALITÀ OPERATIVA DEL TEACHING HOSPITAL MAHAMORADA IN GALLE
NELLO STATO DELLO SRI LANKA (LOCALITÀ:GALLE, DISTRETTO DI GALLE)

L'anno 2005 il giorno 17 del mese di Febbraio, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri-
Dipartimento della protezione civile (CF: 97018720587) con sede in 00193 Roma Via Ulpiano,
11 rappresentato dal Capo del Dipartimento Dott. Guido Bertolaso, di seguito il Dipartimento,

e

l'Organizzazione non governativa ALISEI, con sede legale in Roma – via Merulana 272., codice
fiscale n. 96359060587, rappresentata da Ottavio Giovanni Tozzo, nato a desio (Mi) il
06/01/1959, nella sua qualità di Presidente in virtù della deliberazione dell'Assemblea
Straordinaria dei Soci di Alisei del 28 marzo 2001, di seguito, di seguito l'Organizzazione,

PREMESSO


- che con legge 24 febbraio 1992 n. 225 è stato istituito il Servizio nazionale di protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi e le cui funzioni sono coordinate dal Dipartimento della protezione civile;
- che la Repubblica Italiana, nell'ambito dei rapporti di cooperazione internazionale, partecipa alle attività di assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravità.

- che il giorno 26 dicembre 2004 si è verificato nell'area del sud – est asiatico un sisma di immane gravità che ha determinato maremoti di eccezionale violenza che hanno interessato, tra l'altro, lo Sri Lanka, causando la perdita di un numero elevatissimo di vite umane e colpendo in modo profondo e durevole le condizioni di vita e le economie delle popolazioni interessate;
- che con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3389 del 26 dicembre 2004 è stato disposto che nel quadro delle iniziative adottate e da adottarsi per fronteggiare le situazioni di rischio e di emergenza nell'area del sud – est asiatico interessata dal violento maremoto del 26 dicembre 2004, anche in un'ottica di necessaria prevenzione, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad assumere tutte le iniziative e gli interventi utili a consentire, anche alle componenti ed alle strutture di protezione civile, di operare nell'attuale contesto calamitoso assicurando ogni possibile assistenza a coloro che si trovano nelle zone interessate dagli eventi, avvalendosi delle risorse umane e materiali all'uopo necessarie;
- che a seguito dei predetti eventi numerosi soggetti pubblici e privati e semplici cittadini hanno manifestato la propria solidarietà alle popolazioni del sud-est asiatico attraverso donazioni, ovvero promuovendo apposite sottoscrizioni di fondi il cui ricavato è stato destinato al Dipartimento della protezione civile per la realizzazione di interventi in favore delle popolazioni medesime;
- che l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3390 del 29 dicembre 2004, articolo 1, comma 1, ha autorizzato il Dipartimento della protezione civile a ricevere risorse derivanti dalle donazioni ed atti di liberalità da destinare all'attuazione delle iniziative di cui all'Ordinanza n. 3389 del 26 dicembre 2004 e ad impiegarle per assicurare ogni possibile tipo di soccorso ed assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi;
- che il Dipartimento ha elaborato un Programma generale di interventi in favore delle popolazioni dello Sri Lanka colpite dal sisma del 26 dicembre 2004 e dal conseguente maremoto, in tale contesto individuando in particolare un'iniziativa concernente

riattivazione di emergenza della funzionalità operativa del Teaching Hospital Mahamorada in Galle nello stato dello Sri Lanka (località: Galle, distretto di Galle)

- che con l'articolo 6, comma 1, della legge 24 febbraio 1992 n. 225 è stato, tra l'altro, previsto che le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati;
- che il Dipartimento ha ritenuto di avvalersi, per la realizzazione della predetta iniziativa, di una Organizzazione non governativa che presenti, oltre ai necessari requisiti di affidabilità e garanzia di risultato, una specifica e comprovata capacità operativa nelle aree in questione, cui affidare il compito di soggetto attuatore dell'iniziativa stessa;
- che ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, alle Organizzazioni non governative riconosciute idonee può essere affidato l'incarico di realizzare specifici progetti;
- che a tal fine è stata individuata l'Organizzazione non governativa ALISEI, ritenuta idonea ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, con la quale sono stati già assunti preliminari contatti al fine di garantire il più tempestivo completamento dell'intervento;
- tenuto conto che l'Organizzazione ha uno specifico interesse a sperimentare per la prima volta le proprie capacità di intervento in un contesto di collaborazione con il Governo dello Sri Lanka coordinato dalla Protezione Civile sulla base di proprie procedure e modalità;
- considerato che si rende necessario disciplinare attraverso apposita convenzione i reciproci rapporti tra l'Organizzazione e il Dipartimento per la realizzazione dell'iniziativa in questione;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE QUANTO SEGUE



ARTICOLO 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ARTICOLO 2

Il Dipartimento affida all'Organizzazione l'esecuzione dell'iniziativa "Riattivazione di emergenza della funzionalità operativa del Teaching Hospital Mahamorada in Galle", meglio specificata nell'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione, a tal fine disponendo il finanziamento di € 400.000,00

ARTICOLO 3

Ai fini della realizzazione dell'iniziativa l'Organizzazione opererà quale soggetto attuatore, sulla base delle direttive che verranno impartite dal Dipartimento e sotto la responsabilità piena ed esclusiva dello stesso, ferma restando la totale estraneità del Dipartimento ad ogni rapporto che potrà scaturire dall'attuazione della Convenzione.

ARTICOLO 4

L'Organizzazione si impegna a completare l'intervento entro 5 mesi dalla data di stipula della Convenzione conformemente al progetto di cui all'allegato 1, i cui contenuti, termini, condizioni e modalità costituiscono elementi vincolanti e non derogabili.

L'intervento dovrà comunque avere inizio entro trenta giorni della comunicazione, da parte del Dipartimento, della registrazione del decreto di cui all'articolo 5, pena la revoca del finanziamento.

L'Organizzazione comunicherà tempestivamente al Dipartimento qualunque evento che renda necessaria o utile una modifica del piano di attività e di spesa del progetto di cui all'allegato 1, fermo restando che non potranno essere apportate dall'Organizzazione varianti al progetto senza la preventiva approvazione del Dipartimento.

L'Organizzazione si impegna ad applicare, per la realizzazione dell'intervento, le modalità previste nell'Accordo Quadro di Partenariato di ECHO – Ufficio Umanitario della Commissione Europea – con le organizzazioni non governative, in vigore dal 1° gennaio 2004.

Nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 3 potranno essere motivatamente introdotti, ove se ne manifesti la necessità anche in relazione alle peculiari caratteristiche dell'intervento e del contesto nel quale dovrà essere realizzato, opportuni e limitati adattamenti alle modalità previste nel predetto Accordo Quadro, sentita l'Organizzazione.

ARTICOLO 5

Le risorse finanziarie di cui all'articolo 2 saranno utilizzate dall'Organizzazione interamente ed esclusivamente per la realizzazione del progetto di cui all'allegato 1 e saranno trasferite alla Organizzazione, in relazione alle effettive esigenze di pagamento, secondo le seguenti modalità:

- 40% a seguito della registrazione presso gli organi di controllo del decreto approvativo della Convenzione;
- 50% entro trenta giorni dalla presentazione di apposita dichiarazione dal legale rappresentante dalla quale risulti che la spesa effettivamente sostenuta sia non inferiore al 40% dell'intero finanziamento e presentazione di idonea garanzia fideiussoria di importo pari 50% del finanziamento del progetto;
- 10% a saldo dietro presentazione di apposita documentazione dalla quale risulti il completamento dei lavori ed il raggiungimento degli obiettivi, nonché il riepilogo delle spese sostenute, una volta completate, laddove applicabili, le operazioni di collaudo degli interventi da parte del Dipartimento.

Nella documentazione di cui al presente articolo, che sarà assoggettata ad approvazione da parte del Dipartimento, dovrà essere data analitica evidenza del personale effettivamente impegnato e delle relative mansioni e retribuzioni.

ARTICOLO 6

A garanzia della regolare esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, l'Organizzazione si impegna a prestare garanzia fideiussoria per l'importo di € 40.000,00, pari al 10% del finanziamento massimo di € 400.000,00 della Convenzione, come stabilito al precedente articolo 2.

Detta fideiussione sarà consegnata al Dipartimento entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al successivo articolo 10.

La cauzione come sopra costituita sarà svincolata, unitamente a quella di cui al precedente articolo 5, su autorizzazione scritta del Dipartimento, alla conclusione delle attività previste nella Convenzione, dopo l'approvazione da parte del Dipartimento della documentazione finale di cui all'articolo 5 e dell'eventuale acquisizione di un *auditing* della gestione finanziaria del progetto realizzato, a cura del Dipartimento, da appositi organismi all'uopo designati.

ARTICOLO 7

L'Organizzazione si impegna a fornire immediatamente in qualsiasi momento ogni informazione o delucidazione richiesta dal Dipartimento circa l'andamento del progetto.

Il Dipartimento si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento operazioni di verifica e controllo in loco in merito alla esecuzione del progetto, avvalendosi di propri funzionari o esperti, ovvero di organismi all'uopo designati.

Le operazioni di collaudo potranno essere realizzate attraverso una apposita Commissione nominata dal Dipartimento.

Il Dipartimento designa quale proprio responsabile di progetto il dott. Agostino Miozzo.

ARTICOLO 8

Ogni eventuale controversia amministrativa, giuridica o tecnica, relativa alla interpretazione o all'esecuzione della Convenzione, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà deferita alla competenza del Giudice Ordinario del Foro di Roma.

Per quanto non previsto nella Convenzione o non disciplinato dalla legge o dalle relative norme di attuazione, si applicano le disposizioni del Codice Civile.

ARTICOLO 9

Il Dipartimento si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione per grave inadempienza dell'Organizzazione, previo invito scritto ad adempiere entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito stesso.


ARTICOLO 10

La Convenzione, mentre è impegnativa per l'Organizzazione fin dalla data della sottoscrizione, lo sarà per il Dipartimento solo dopo la comunicazione che lo stesso Dipartimento farà a mezzo lettera raccomandata all'Organizzazione dell'avvenuta registrazione, presso gli organi di controllo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del relativo decreto di approvazione.

Roma, 17 FEB. 2005

PER

ALISEI




PER

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

IL VICE CAPO DEL DIPARTIMENTO.....

ai sensi dell'art. 2 c. 2 del D.L. n. 12 dicembre 2001

Vincenzo Spaziantè





1. QUADRO GENERALE

1.1. IDENTIFICAZIONE DEL RICHIEDENTE

ONG proponente :

- Denominazione : ALISEI
- Natura giuridica : Organismo di Cooperazione Internazionale riconosciuto dal Ministero degli affari esteri (ONLUS)
- Legale rappresentante :
 - Nome: Arch. Ottavio Tozzo
 - Indirizzo: Piazza Fidia 3 - 20159 Milano
 - Telefono: 39 02 66805260
 - Fax: 39 02 66809723
 - EMail : nfemergen@alisei.org
- Referente per il progetto:
 - Nome: Dr. Francesco Mazzone
 - Qualifica: Responsabile Sud- Est Asiatico
 - Indirizzo: Via Merulana 272 - 00185 Roma
 - Telefono: 39 06 483066
 - Fax: 39 06 483218
 - EMail : pvd.rm@alisei.org

l'intervento prevede la fornitura di congelatori e frigoriferi oltre a vari equipaggiamenti elettrici per la riattivazione della banca sangue.

Questa riabilitazione servirà nel breve termine per alleviare la pressione dalle strutture ospedaliere ora sovraccariche e nel momento dell'eventuale realizzazione del nuovo policlinico in Galle sarà riutilizzabile una larga parte degli equipaggiamenti, materiali ed arredamento, funzionali alla nuova sede del reparto di ostetricia-ginecologia, dove saranno trasferiti.

Obiettivi:

Riattivazione rapida della funzionalità dell'ospedale materno-infantile *Mahamodara* di Galle con una capacità di almeno 200 letti e della banca del sangue a favore dell'intera popolazione del distretto di Galle.

Principali azioni previste

- Ristrutturazione fisica dei reparti 11, 25, 26, 27 di ostetricia-ginecologia, del muro di cinta e della banca del sangue dell'ospedale di *Mahamodara*.
- Ristrutturazione o costruzione della rete fognaria e delle fosse asettiche dei reparti oggetto della proposta.
- Ristrutturazione dei servizi igienici e delle docce degli stessi reparti.
- Fornitura ed equipaggiamento dei reparti di ostetricia-ginecologia e della banca sangue.

Si prevede di effettuare gli acquisti in loco anche per la necessità di garantire la reperibilità delle parti di ricambio dei macchinari medici.

Per le opere civili ALISEI prevede di intraprendere l'esecuzione diretta delle opere attraverso maestranze locali ed i propri tecnici. Gli acquisti dei materiali edili saranno concordati con la Protezione Civile.

Descrizione del contesto:

Il maremoto del Dicembre 2004 ha causato gravi danni alle attrezzature ed alla struttura dell'ospedale oggetto della proposta. Come conseguenza immediata dell'evento, tutto il reparto di ostetricia-ginecologia e servizi annessi sono stati sgomberati ed ad oggi la struttura rimane non operativa. I danni strutturali non sono irreparabili e gli edifici colpiti hanno retto abbastanza bene l'impatto dell'onda. L'allagamento degli ambienti tuttavia ha interamente menomato la parte essenziale dell'equipaggiamento e gli arredi rendendo inutilizzabile l'ospedale. I danni strutturali sono diffusi ma limitati a sezioni e parti degli edifici. La struttura però era già in parte in cattive condizioni e quindi il maremoto ha ulteriormente peggiorato la situazione degli ambienti.

L'iniziale proposta di ALISEI alla direttrice dell'ospedale Dott.ssa Priyani Senedheera per una rapida riattivazione della struttura era stata in un primo momento accolta con riserva in quanto il Governo Tedesco aveva proposto la costruzione di un nuovo ospedale policlinico nella città di Galle e la stessa direttrice aveva demandato al Ministero della salute la decisione finale di un intervento sulla struttura colpita dallo tsunami.

Dagli ultimi incontri con i rappresentanti della salute a livello nazionale con il Ministro Nimal Siripala de Silva risulta che l'iniziativa proposta da ALISEI ben si inserisce in un contesto di emergenza in quanto il previsto nuovo ospedale non sarà in grado di operare prima di almeno due anni.



SI

Nel frattempo la mancanza del servizio di maternità e ginecologia in Galle sta causando il sovraffollamento delle limitrofe aziende ospedaliere che temporaneamente si sono fatte carico del bacino di utenza prima servito dall'ospedale *Mahamodara*.

L'ospedale infatti era l'unico centro specialistico di riferimento per l'intero distretto.

ALISEI ha collezionato una interessante documentazione fotografica dove è evidente il sovraccarico di pazienti nelle attuali strutture, considerato inoltre che nel distretto si registra una media di 600 parti al mese.

ALISEI, in accordo con il Ministero della Salute prospetta di intervenire nel più breve tempo possibile ripristinando degli ambienti indicati dalla Direttrice dell'Ospedale e dal Ministro stesso e installando equipaggiamenti ed arredamenti e fornendo materiali adatti per la riattivazione di emergenza del servizio.

In questo senso è prevista a breve termine la firma di un Memorandum of Understanding con il Ministero della Sanità per definire il quadro istituzionale dell'intervento.

Punti di debolezza del contesto:

Non si prevedono particolari difficoltà nell'implementazione del progetto.

Punti di forza del contesto:

Rapidità di intervento, costo relativamente limitato in relazione al forte impatto sulla popolazione.

Intervento di buona visibilità.

Risultati attesi:

- L'intera popolazione del Distretto di Galle (circa 980.000 persone) può contare su un servizio di maternità e ginecologia entro 3 mesi dall'inizio del progetto alleviando la pressione sulle strutture attualmente sovraffollate in altri ospedali
- Riattivazione della banca del sangue
- Ripresa delle attività del personale ospedaliero

1.4 CALENDARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Data d'inizio progetto : 14 Febbraio 2005

Date di fine progetto : 14 Luglio 2005

Cronogramma dettagliato delle realizzazioni

ATTIVITÀ	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Avvio cantiere											
Acquisto materiali											
Procurement attrezzature ed equipaggiamenti											
Acquisto attrezzature ed equipaggiamenti											
Realizzazione opere edili											
Installazione e collaudo attrezzature-equipaggiamenti											



16 INFORMAZIONI FINANZIARIE

Costo globale del progetto :

	EURO
Costo totale del progetto	400.000,00

VEDI RIASSUNTIVO FINANZIARIO ALLEGATO

17 INFORMAZIONI FINANZIARIE



Nome dell'organizzazione:

ALISEI

Titolo dell'intervento: Riattivazione di emergenza della funzionalità operativa del Teaching hospital Mahamodara in Galle

Budget dell'intervento

400.000,00

BUDGET DELL'INTERVENTO	
01. Costi diretti	314.500
01.01. Sicurezza alimentare	
01.02. Acqua e igiene	
01.03. Sanita'	180.000
01.04. Nutrizione	
01.05. Riabilitazione abitazioni	
01.06. Generi di prima necessita'	
01.07. Ricostruzione edifici interesse pubblico	120.500
01.08. Prevenzione disastri	
01.09. Mandati speciali	
01.10. Azioni specialistiche	
01.11. Sminamento	
01.12. Trasporto internazionale	
01.13. Personale	14.000
02. Costi di supporto	59.332
02.01. Personale	30.000
02.02. Costi logistici locali	21.950
02.03. Beni durevoli	2.300
02.04. Sicurezza	
02.05. Fattibilita' e studio progetto	3.082
02.06. Servizi speciali	
02.07. Costi assicurativi	
02.08. Visibilita' e comunicazione	2.000
02.09. Altri se specificati nell'intervento	
03. Costi indiretti (costi amministrativi max 7%)	26.168
Totale costi eleggibili	400.000